

Studio Legale  
**BERNARDINI DE PACE**

MILANO – ROMA – BERGAMO

**DDL N. 735/2018**

**AUDIZIONE del 23 ottobre 2018 - Commissione Giustizia Senato**

\*\* \*\* \*

Il disegno di Legge n. 735 del 1' agosto 2018, dal mio punto di vista:

1) obbliga i genitori a seguire insieme un ipocrita e inconcludente tentativo di mediazione, lasciando tempo e modo agli animi di infervorarsi ulteriormente (mediazione che viene definita volontaria ma che rende nullo (o improcedibile) il procedimento se non la si fa)- art. 3 punto n. 3 DDL735 -;

2) confonde e mal interpreta il principio della bigenitorialità, che non deve essere vista come uguaglianza dei tempi degli adulti, bensì come moltiplicazione delle attenzioni e delle responsabilità a favore dei minori;

3) impone ingiustamente ai minori di pagare le scelte dei genitori, obbligandoli a vivere itineranti e a non avere un'identità sociale, familiare e perfino domiciliare, perché tutto è basato sul doppio;

4) aggrava i problemi economici che conseguono alla separazione, amplificando la distanza tra il *partner* economicamente debole e quello economicamente forte, violando, di conseguenza, la *ratio* – corretta – dell'assegno perequativo. Sia familiare sia territoriale;

5) è scritto malissimo, spesso incomprensibile.

È perché poi solo il collocamento paritario potrebbe garantire il pieno diritto alla bigenitorialità? Da dove lo si ricava questo principio?

È sicuro che la divisione paritetica dei tempi realizzi il benessere dei minori?

Forse, il minore, non preferirebbe una diversificazione dei modi di trascorrere i tempi con l'uno e con l'altro genitore?

I tempi paritetici accontentano SOLO i genitori, e non tutti. In particolar modo rendono felici i genitori vendicativi, quelli che non vogliono pagare, quelli che hanno madri ancora giovani e disimpegnate ai quali affidare i nipoti.

**Ma il diritto alla bigenitorialità è dei figli o dei genitori?**

Bigenitorialità, peraltro, **NON** vuol dire “parità di tempo con i figli e parità di spesa per loro”, **MA** significa esclusivamente “pari responsabilità nella gestione

# Studio Legale **BERNARDINI DE PACE**

MILANO – ROMA – BERGAMO

**di due ruoli diversi e complementari**”. Dunque doppio amore, doppio impegno, doppia attenzione e doppio rispetto.

Vediamo in particolare quali articoli del disegno di Legge n. 735 del 1° agosto 2018, **meritano la più attenta riflessione**.

Gli **ARTICOLI DALL’1 AL 5 NONCHÉ L’ART. 7 E L’ ART. 8** introducono e disciplinano proceduralmente la mediazione familiare e la figura del coordinatore genitoriale, dotato anche lui di “funzione mediatrice”.

Secondo il DDL n. 735, *“i genitori di prole minorenni che vogliono separarsi devono, **a pena di improcedibilità**, iniziare un percorso di mediazione familiare”*.

Penso che, questa previsione normativa, così stringata e perentoria, possa essere intesa come **anticostituzionale**. Un’imposizione coattiva sottratta alla libera determinazione dei due adulti.

La nostra Costituzione, infatti, all’art. 24, riconosce ai cittadini il diritto inviolabile di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In controversie che riguardano e gestiscono **interessi e diritti indisponibili**, con impatti rilevanti nella vita di ogni giorno e, spesso, connotate da urgenza, introdurre un passaggio obbligatorio nell’accesso alla giustizia, viola gravemente “il diritto alla giustizia”.

Proprio per evitare simili barriere, il legislatore del 2015, nel disciplinare la **negoziante assistita** in materia di famiglia e nel modificare la disciplina già esistente sulla mediazione, ha lasciato ampio spazio alla discrezionalità dei genitori di minori: chiunque lo voglia, oggi, può accedere a questo sistema di soluzione alternativa delle controversie. Ma senza alcuna imposizione.

Perché prefiggersi di “degiurisdizionalizzare” la separazione, se esiste già la negoziazione assistita?

Il pianeta del diritto di famiglia è poi già costellato da molteplici figure professionali “satelliti”, quali ctu, ctp, testisti, ausiliari, assistenti sociali.

Il DDL n. 735, a tutti costoro, **affianca d’impero** ulteriori figure, di area socio-pedagogica se non addirittura giuridica (il mediatore e il coordinatore), alle quali attribuisce un ruolo assoluto (placare conflitti insanabili e dividere “a metà” figli, case e mantenimento), svincolati da ogni supervisione, verifica e spazio di contraddittorio.

# Studio Legale **BERNARDINI DE PACE**

MILANO – ROMA – BERGAMO

Si pensi alla facoltà che il comma quinto dell'art. 3 del disegno di Legge riconosce al mediatore familiare di “chiedere che gli avvocati non partecipino agli incontri”. I medesimi avvocati diventano però indispensabili, a pena di nullità e inutilizzabilità, al momento della stipulazione degli accordi intervenuti. Forse perché i mediatori non hanno neppure le competenze d'un praticante avvocato abilitato, al quale è preclusa la possibilità d'assistere i coniugi anche nella consensuale?

Gli avvocati, peraltro, sono una risorsa e non un ostacolo al raggiungimento dell'accordo. La deontologia dell'avvocato di famiglia non lascia spazio ad ambiguità: prima si persegue la strada della soluzione consensuale e poi quella che porta in Tribunale. Perché allora escludere dalla mediazione gli avvocati delle parti? E se non ratificano l'accordo perché contrario ai diritti?

Introdurre nuove figure rischia, quindi, di creare confusione, intralci, storture e paralisi in situazioni che invece richiedono l'immediatezza e la certezza del diritto.

Ma soprattutto non risolve il problema di alleggerire i ruoli dei Tribunali.

\*\* \*\*

**L'ARTICOLO 6** propone la modifica dell'articolo 178<sup>1</sup> c.p.c. con l'introduzione del reclamo immediato al collegio contro qualsiasi ordinanza emessa dal giudice istruttore, quando invece già adesso è modificabile dal Giudice che l'ha emessa. L'effetto che questa previsione avrebbe (alimentare la conflittualità giudiziale e rallentare l'iter del procedimento, con aggravio di tempi e di costi) è in paradossale contrasto con gli articoli che precedono e che vogliono ridurre il conflitto giudiziario. Il disegno di Legge n. 735, da un lato, vorrebbe “allontanare” il giudizio, dall'altro lato, lo rende ancor più bellicoso, tenuto conto che il reclamo immediato al collegio,

---

<sup>1</sup> **Art. 178 c.p.c.:** “le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi”.

# Studio Legale

## BERNARDINI DE PACE

MILANO – ROMA – BERGAMO

per come disciplinato, aprirebbe la strada a “modifiche delle modifiche” potenzialmente infinite e senza filtro alcuno.

Quindi dov'è la decantata progressiva de-giurisdizionalizzazione? Non in questi superflui e disorganici primi 6 articoli, ai quali si aggiunge l'esasperata conflittualità giudiziale degli articoli 7, 8 e 9.

\*\* \*\*

Gli **ARTICOLI DAL 10 AL 14**, sostanzialmente prevedono:

- che i figli trascorrono con ciascun genitore non meno di 12 giorni al mese (che i figli abbiano 6 mesi 2, 8 o 14 anni non fa differenza);
- che i minori abbiano doppio domicilio presso l'abitazione di ciascun genitore (e come si fa a scegliere la scuola?);
- che sia abolita l'assegnazione della casa coniugale;
- che ciascun genitore mantenga direttamente i figli nei periodi di reciproca spettanza;
- che il figlio maggiorenne non autonomo chieda in giudizio ai genitori il mantenimento.

a) La proposta di Legge è sicuramente “adultocentrica” e non certo “paidocentrica”. Vorrebbe, infatti, che i figli dei genitori separati fossero **salomonicamente divisi** e trascorressero la metà (o quasi) del loro tempo con un genitore e la restante metà (o quasi) con l'altro, spostandosi di settimana in settimana (o ogni “qualche giorno”) da una casa all'altra.

I figli dovrebbero così avere due case (“*finalmente*”, come afferma il senatore Pillon?), due camerette, due domicili (uno presso l'abitazione della mamma e uno in quella del papà), senza un punto di riferimento saldo. Sempre itineranti e con la valigia in mano, nell'angoscia dello spostamento da una casa all'altra. Con il continuo replicare il senso di perdita.

I genitori potrebbero concordare diversi tempi di permanenza del minore, ma sempre nel rispetto del limite inderogabile di “*non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti*”. Come se si potessero risolvere con un algoritmo i problemi legati alla separazione e all'organizzazione della nuova vita familiare. In ogni caso, se anche uno solo dei genitori lo richiede, ha il diritto indiscutibile a tempi paritari.

# Studio Legale

## BERNARDINI DE PACE

MILANO – ROMA – BERGAMO

Naturalmente i bambini, in questi spostamenti, dovrebbero portare con sé libri, computer, cartella, giocattoli, seggiolini per auto, medicine, abiti, scarpe, attrezzatura sportiva e tutto quanto essenziale e utile per la loro quotidianità. Oppure avere tutto doppio, con ovvio pregiudizio in termini di stabilità ed equilibrio e con inutile o impossibile dispendio economico.

Come è pensabile imporre che siano i bambini a doversi fare carico di queste “fatiche”? E se una delle due abitazioni è lontana dalla scuola, anche un’ora d’automobile? E se i figli sono tre, di due, dieci e quattordici anni?

Come è pensabile che genitori, davvero responsabili e pensanti, arrivino a imporre ai figli affannose tabelle di marcia, facendo trascorrere loro più tempo negli spostamenti e trasferimenti di valigie, di quanto ne rimanga per riposare e godersi la loro infanzia, con la spensieratezza che meritano?

Questo schema del collocamento dei figli, metà dalla mamma e metà dal papà, vorrebbe emulare modelli europei del tutto lontani dal nostro: si ispira, infatti, a Paesi nei quali, effettivamente, il *welfare* funziona, dove lo Stato garantisce orari scolastici (intesi come organizzazione delle giornate dei minori tra insegnamento, sport e attività extra scolastiche) molto più ampi e funzionali. Dove, addirittura, gli asili sono direttamente interni alle aziende e i genitori sanno di avere i loro bambini vicino.

Guardiamo, davvero, in faccia la realtà: nel nostro Paese la scuola dura mezza giornata e, per consentire ai bambini di fare sport, sono i genitori a doversi organizzare per prenderli al termine delle lezioni, accompagnarli in piscina, in palestra o al campo di calcio e sono sempre i genitori a doverli riportare a casa al termine delle attività. Devono poi assisterli nella restante parte della giornata, mentre svolgono i compiti, giocano, fanno merenda e così via.

Senza contare, poi, l’innegabile substrato culturale che ci appartiene: nonostante le conquiste che le donne hanno raggiunto in quanto a parità dei sessi, in Italia è quasi sempre, ancora oggi, “la mamma” a occuparsi dei figli. Ben contenta di farlo. Ed è, quasi sempre, “il papà” a pensare all’economia della famiglia e ad affidare alla madre la cura, l’accudimento quotidiano e la gestione dei figli.

**b)** Conseguenze dirette della “divisione salomonica dei figli”, sarebbero dunque:

# Studio Legale

## BERNARDINI DE PACE

MILANO – ROMA – BERGAMO

1) **l'abolizione dell'assegnazione** della casa coniugale al genitore presso il quale i minori trascorrono la maggior parte del loro tempo (perché **non c'è più un tempo prevalente, non c'è più un genitore collocatario prevalente**) – art. 14 disegno di Legge n. 735-;

2) **mantenimento diretto dei figli**, con l'abolizione dell'assegno perequativo di mantenimento da corrispondere all'altro genitore, art. 11 disegno di Legge n. 735.

Immaginiamoci, ora, concretamente, di applicare i principi contenuti nel disegno di Legge n. 735 alla famiglia media italiana (due genitori, due figli, residenza in una città del centro o del nord, papà operaio - titolare della casa familiare, con stipendio di € 1.500,00 mensili -, mamma, segretaria *part-time*, con stipendio di € 800,00 mensili). Secondo la previsione dell'art. 14 del disegno di Legge, in caso di separazione:

- la casa familiare dovrà rimanere al padre che ne è proprietario;
- la madre, dovrà lasciare la casa familiare e trovarsi una sistemazione diversa e idonea (posto che “*l'inadeguatezza degli spazi predisposti per la vita del minore*” causerebbe, per esplicita previsione dell'art. 11 del disegno di Legge n. 735, una compressione dei diritti di frequentazione dei figli);
- ciascuno dei genitori dovrà provvedere al mantenimento diretto proprio e dei figli e partecipare ai capitoli di spesa che riguardano i minori.

In questo scenario la madre, con 800,00 € al mese, dovrà mantenere se stessa, i figli e corrispondere il canone di locazione dell'abitazione - necessariamente “adeguata” -, nella quale obbligatoriamente si dovrà trasferire. Se il canone medio, in una città italiana del centro nord, per un “ampio bilocale” in zona periferica, si attesta tra gli € 750,00 e gli € 900,00 mensili, come potrà, questa madre, garantire una vita dignitosa ai figli e a se stessa e approntare “*spazi adeguati alla vita dei minori*” (così come impone l'art. 11 del medesimo disegno di Legge)?

Nemmeno ove il giudice stabilisse, secondo la previsione dell'art. 14, che la madre possa “*continuare a risiedere*” nella casa familiare, il problema sarebbe risolto: è infatti previsione del disegno di Legge che il genitore assegnatario (nel nostro esempio la madre) sia “*tenuto a versare al proprietario dell'immobile* (ndr in questo caso il padre) *un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei*

# Studio Legale

## **BERNARDINI DE PACE**

MILANO – ROMA – BERGAMO

*correnti prezzi di mercato*” (quindi i medesimi € 750,00 o € 900,00 mensili, necessari per locare il bilocale periferico in una città del centro o del nord).

Queste previsioni annullano, all’evidenza, la funzione - finora condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina - **dell’assegno perequativo**, che risponde al principio in base al quale – giusta l’impoverimento che il nucleo familiare inevitabilmente subisce dalla separazione – **deve essere tutelato il diritto del minore a mantenere, presso ciascun genitore, un tenore di vita simile a quello goduto quando la famiglia era unita.**

Il mantenimento diretto e il godimento della casa al solo proprietario (e/o l’indennizzo dovuto dal non proprietario), stante il forte squilibrio economico che caratterizza la gran parte delle coppie genitoriali, si tradurrebbe dunque nella lesione del “paritetico” tenore di vita che deve essere garantito ai minori presso ciascun genitore.

Senza considerare, poi, che i genitori, in questo stato di cose, dovranno entrambi lavorare (ove realmente trovassero il lavoro) molto e molto di più. Gravandosi ovviamente, in mancanza del welfare esistente negli altri Stati europei, del costo suppletivo di una “tata” che accudisca i bambini in loro assenza. Con quali soldi?

Secondo, poi, la previsione dell’**ARTICOLO 15**, il giudice, *“valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendentemente economicamente e **su loro richiesta** il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori”*. Le domande sorgono immediate ed evidenti: un ragazzo appena maggiorenne, studente, senza alcun reddito né patrimonio (quindi la maggior parte dei ragazzi italiani), con quali risorse potrà adire il Tribunale per chiedere ai propri genitori di essere da loro pariteticamente mantenuto? Saranno i genitori a dover sostenere le spese per la causa che il figlio intenderà contro di loro? Genitori e figli continueranno a convivere serenamente battagliando fra di loro in Tribunale? O sarà lo Stato a intervenire, garantendo al ragazzo un “avvocato d’ufficio” e gravando, così, l’erario di ulteriori costi?

# Studio Legale BERNARDINI DE PACE

MILANO – ROMA – BERGAMO

Che il disegno di Legge sia adultocentrico e non paidocentrico emerge anche da questa previsione che “scippa” i ragazzi del loro diritto a non essere **coinvolti nelle dinamiche conflittuali** in essere fra mamma e papà.

Anche questi ulteriori 6 articoli del disegno di Legge n. 735 dimostrano, all’evidenza, che non solo il conflitto non viene eliminato giudizialmente (nel procedimento, così come ridisegnato, possono infatti intervenire anche gli ascendenti, i parenti e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti; ai giudici vengono attribuiti poteri staliniani di allontanamento dei bambini da una casa all’altra o addirittura in casa famiglia, di controllo fiscale e di sanzionamento dei genitori) ma ogni argomento in discussione è provocatorio, destabilizzante e propalatore del conflitto.

\*\* \*\* \*

Ma il DDL n. 735 mostra una evidente misoginia (posto che i dati statistici attestano che il coniuge percettore di assegno di separazione e/o divorzio è quasi prevalentemente la moglie), allorchè prevede, all’**ARTICOLO 21**, che “l’art. 570-bis del codice penale è abrogato”.

E’, infatti, SOLO con il d.lgs n. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, che è stato introdotto l’art. 570-bis<sup>2</sup> c.p., in un’ottica di ampliamento delle tutele e delle condotte integranti gli estremi di reato, rispetto a quelle previste dall’art. 570 c.p., che limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti.

L’art. 570-bis c.p., ha, per l’appunto, sancito l’applicabilità delle sanzioni penali del 570 c.p., ANCHE al coniuge che si sottrae, con qualsiasi condotta,

---

<sup>2</sup> **Art. 570 c.p.:** “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.

**Art. 570-bis c.p.:** “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

# Studio Legale

## BERNARDINI DE PACE

MILANO – ROMA – BERGAMO

all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o di nullità del matrimonio.

Il DDL n. 735, con l'art. 21 che abroga il “neonato” art. 570-*bis* c.p., vuole dunque ricondurre nel territorio della NON PUNIBILITA' il coniuge (statisticamente, il marito) che si sottragga all'obbligo di versare il contributo al mantenimento all'altro coniuge (statisticamente, la moglie).

\*\* \*\* \*

Anche la previsione dell'**ARTICOLO 22, comma 18**, del disegno di Legge n. 735, interviene, con metodo pretesco, nel procedimento che segue al deposito di domanda congiunta dei coniugi per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A prescindere dall'esistenza o meno di prole. Il comma 18 dell'art. 21 prevede, infatti, che in caso di domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio “*il presidente, ove riscontri che i coniugi (ndr non i genitori) non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7 (vale a dire non si sono avvalsi della “mediazione familiare”), tenta preliminarmente di conciliarli, anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari*”.

Questo significa che anche i coniugi **senza figli**, prima di ottenere la pronuncia del loro divorzio - richiesta al Tribunale congiuntamente e, dunque, su accordo – ove non si siano rivolti in precedenza al solito “mediatore familiare”, dovranno sottostare a un tentativo di conciliazione “*manu militari*” del Presidente che, addirittura, li potrebbe costringere a sottoporsi a un percorso di “*consulenza familiare*” sino ad arrivare al coinvolgimento anche di “*esperti*”, quali CT del giudice.

Grazie al disegno di Legge n. 735, dunque, anche il divorzio su domanda congiunta di coniugi senza figli, diverrà un percorso a ostacoli: pur di non separarsi e non divorziare, le famiglie rimarranno unite non più per amore ma per disperazione.

\*\* \*\* \*

Peraltro, il nostro codice civile non pone alcun limite all'organizzazione consensuale del calendario di visite genitori/figli, lasciando quindi liberi mamma e papà di organizzarsi come meglio credono e/o come possono. Quindi, volendo, già dal

# Studio Legale BERNARDINI DE PACE

MILANO – ROMA – BERGAMO

2006, i genitori possono individuare un calendario che preveda una settimana con un genitore e quella successiva con l'altro. E così via.

Eppure, dati statistici alla mano, questo, in Italia non avviene praticamente mai. Infatti, solo l'1-2% delle coppie ha previsto consensualmente un collocamento paritetico. Solo il 3-4%, un collocamento c.d. "materialmente condiviso", ossia con un calendario che preveda che il minore trascorra con il genitore non collocatario oltre il 30% del suo tempo.

Il disegno di Legge non rispetta nemmeno i principi previsti dagli artt. 3<sup>3</sup> e 16 della convenzione di New York, ratificata dall'Italia nel 1991, che pone al centro della contesa tra adulti l'interesse del bambino, unico faro che deve orientare l'esercizio della responsabilità genitoriale.

È, dunque, mai pensabile che gli "automatismi" del disegno di Legge n. 735 nella suddivisione matematica dei tempi dei figli con ciascun genitore abbiano davvero un senso? Con buona pace dei solidi principi di giurisprudenza e di psicologia in materia.

\*\* \*\*

In conclusione, con questo disegno di legge si persegue l'interesse superiore non dei figli, bensì del genitore più ricco, più tirchio, più misogino e a volte anche più violento.

**Avv. Annamaria Bernardini de Pace**

---

<sup>3</sup> **Art. 3:** "I. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

II. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

III. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo".